



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 giugno 2010 n.122

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 28, quinto comma, della Legge 31 marzo 2010 n.73;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.52 adottata nella seduta del 14 giugno 2010;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **INCENTIVI PER L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ**

### **Art. 1**

*(Principi generali)*

1. La Repubblica promuove la realizzazione della persona anche attraverso il lavoro, quale espressione delle capacità e competenze di ciascun individuo, nelle sue varie modalità compreso lo svolgimento di attività economiche attraverso disposizioni legislative specifiche affinché possa essere favorito lo sviluppo dell'intera collettività.
2. Con il presente decreto, in riferimento ai predetti principi, si intende promuovere maggiormente la possibilità di iniziativa imprenditoriale da parte di coloro che, in qualità di lavoratori dipendenti, stanno usufruendo di ammortizzatori sociali ai sensi delle disposizioni vigenti.

### **Art. 2**

*(Soggetti beneficiari)*

1. I beneficiari del trattamento economico previsto dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73 al Titolo II, capo III "Indennità Economica Speciale per mobilità", e che siano regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro di cui all'articolo 20 della precitata legge ed anche alle liste previste dalla Legge 19 settembre 1989 n. 95 "Legge sul collocamento" possedendone i relativi requisiti di iscrizione potranno accedere agli incentivi per l'autoimprenditorialità previsti dal presente decreto. Tali incentivi consistono nel pagamento delle somme dovute a titolo di ammortizzatore sociale in via anticipata rispetto alle scadenze previste dalla Legge 31 marzo 2010 n.73 e con le modalità previste dagli articoli successivi.
2. Come stabilito dall'articolo 28 "Incentivi per l'autoimprenditorialità" comma 3 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, le somme corrisposte a titolo di incentivo secondo le procedure previste dal presente decreto sono cumulabili, con le modalità stabilite dalle specifiche disposizioni, con

qualsiasi altro beneficio attribuibile ai sensi della legislazione vigente in materia di piccola impresa, imprenditoria giovanile e femminile e società cooperative, ovvero attività artigianali, commerciali ed imprenditoriali.

### **Art. 3**

*(Modalità di richiesta)*

1. Ai fini del presente decreto, i soggetti indicati al precedente articolo 2 debbono avviare un'attività economica soggetta a rilascio di licenza ottemperando ai dispositivi previsti dalla Legge 8 giugno 1965 n. 18 "Disciplina delle Patenti per l'esercizio di Commercio e Industria" e successive modifiche ovvero Legge 25 gennaio 1990 n. 10 "Legge sull'artigianato" e successive modifiche ovvero Legge 25 luglio 2000 n. 65 "Disciplina del Commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale" e successive modifiche. La richiesta della predetta licenza costituisce piano di fattibilità dell'impresa come indicato dall'articolo 28 della Legge 31 marzo 2010 n.73.
2. Inoltre, i soggetti di cui al comma precedente debbono aggiungere alla documentazione prevista la richiesta di cui all'allegato 1 del presente decreto. L'Ufficio Industria Artigianato e Commercio dovrà inviarne, con le modalità che saranno concordate, copia all'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale informando del rilascio di licenza e delle relative caratteristiche della stessa.

### **Art. 4**

*(Modalità di erogazione)*

1. Dalla data di rilascio della licenza sussiste il diritto a ricevere le somme residue dovute da parte dell'ISS prendendo a riferimento un periodo pari a 6 mesi dalla data di rilascio della licenza superando la durata indicata al comma 2 o al comma 3 dell'articolo 20 della Legge n. 73/2010. A seguito della prosecuzione della attività oltre i primi sei mesi, l'ISS provvederà con successivo pagamento entro il settimo mese di attività al pagamento delle residue somme dovute a titolo di Indennità Economica Speciale (I.E.S.) fino al termine previsto. Le somme non potranno superare l'ammontare complessivo per l'indennità dovuta.
2. Il pagamento di quanto richiesto attraverso la compilazione del modello di cui all'allegato 1 e lo svolgimento dell'attività attraverso la relativa licenza costituisce rinuncia ai sensi del comma 4 articolo 28 della Legge n.73/2010.

### **Arti 5**

*(Violazioni)*

1. Visto quanto previsto dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73 con particolare riferimento all'articolo 1 (finalità) ed all'articolo 6 (diritti e doveri del lavoratore beneficiario delle indennità economiche per il sostegno al reddito), decade dai benefici previsti dal presente decreto colui al quale, a seguito delle verifiche previste in materia di rilascio di licenza, venga accertato il mancato svolgimento dell'attività per la quale è stata rilasciata la relativa licenza e sono state erogate le somme previste dall'art.4 del presente decreto.
2. Tale comportamento costituisce, come previsto dall'articolo 7 della Legge n.73/2010, situazione volta a favorire o a tentare di favorire l'ottenimento di prestazioni indebite o di maggiori entità rispetto a quelle dovute e nel caso sussista una omissione qualificabile come reato resta l'obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria.
3. Il beneficiario dei trattamenti di cui all'articolo 4 del presente decreto è tenuto alla immediata restituzione di quanto ricevuto a decorrere dalla data di accertamento del mancato svolgimento della attività indicata al primo comma del presente articolo.

4. Nel caso il soggetto non provveda autonomamente alla restituzione delle somme indebitamente percepite entro 15 giorni lavorativi dal predetto accertamento, tale recupero si attiverà attraverso l'apposito servizio ISS secondo le procedure previste dalla legge n. 73/2010 agli articoli 7 e 8. In merito, il provvedimento di sospensione e/o revoca di licenza emanato dall'Ufficio Industria Artigianato e Commercio costituisce Verbale dello stato di fatto di cui all'articolo 8 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità".

5. Qualora l'interessato avanzi ricorso avanti all'Autorità preposta ai fini del riottenimento della licenza, tale atto costituisce sospensione della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al precedente comma. In merito, è compito del ricorrente informare l'ISS del ricorso in essere.

6. Nel caso non si verifichi quanto indicato al comma precedente è prevista comunque l'immediata restituzione delle somme. Se il ricorso ha esito favorevole per il beneficiario così come individuato all'articolo 2 del presente decreto è previsto che le somme, qualora dovessero essere già restituite, dovranno essere nuovamente erogate entro 15 giorni dalla definitività del provvedimento ed a richiesta scritta dell'interessato.

#### **Art.6**

##### *(Disposizioni Finali)*

1. Le disposizioni previste dal presente decreto sono sperimentali, fatti salvi i rapporti in corso, esse decadono dopo 12 mesi dalla sua promulgazione, ma potrà essere integrato, modificato e prorogato con l'emanazione di apposito decreto delegato, sentite le Parti Sociali, previa deliberazione del Congresso di Stato.

2. Durante il periodo di vigenza del presente decreto sarà effettuata una costante verifica degli oneri economici derivanti dall'erogazione I.E.S. che nel caso superino la soglia di 250.000,00 euro saranno per l'eccedenza a carico del capitolo 1-3-2490 "Fondo di intervento" ai sensi dell'articolo 24 della Legge n.30/1998 ed eventualmente su specifico capitolo di spesa da istituirsi in sede di variazione al bilancio di Previsione dello Stato.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 giugno 2010/1709 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Marco Conti – Glauco Sansovini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*

Spett.le  
Ufficio Industria Artigianato e  
Commercio  
Sede

**RICHIESTA PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI PER L'AUTOIMPRENDITORIALITA'  
AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 31 MARZO 2010 N. 73**

Il/La sottoscritto/a .....

nato/a a .....il .....cod. ISS .....

residente in .....Via ..... Tel.....

e mail .....Fax .....

in qualità di lavoratore destinatario di trattamento di sostegno al reddito di cui a al Titolo II, capo III  
"Indennità Economica Speciale per mobilità" (Legge 31 marzo 2010 n. 73), richiede l'accesso agli  
incentivi per l'autoimprenditorialità ai sensi dell'art. 28 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 per  
intraprendere una attività soggetta a licenza ..... (indicare se trattasi attività  
commerciale-industriale-artigianale, cooperativa) come da richiesta allegata.

Il sottoscritto si impegna ad iniziare l'attività immediatamente al rilascio della relativa patente o  
licenza di esercizio.

Il richiedente è consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dalla Legge 2010 n.73 e in  
particolare dall'art. 6 del Decreto..... (quello qui in bozza ....) che comporta specificatamente in  
caso di mancato svolgimento dell'attività per la quale è stata rilasciata la relativa licenza situazione  
volta a favorire o a tentare di favorire l'ottenimento di prestazioni indebite o di maggiori entità  
rispetto a quelle dovute e nel caso sussista una omissione qualificabile come reato resta l'obbligo di  
segnalazione all'Autorità giudiziaria e le somme percepite dall'ISS a titolo di Indennità Economica  
Speciale debbono essere immediatamente restituite rivolgendosi ai servizi preposti sempre dell'ISS.

La presente richiesta costituisce rinuncia ad ogni indennità economica di cui al comma 4 art. 28  
Legge 2010 n. 73

DATA e Firma \_\_\_\_\_